



CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA

Guida all'attività di autoriparazione

Giugno 2019





1. LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE (legge 122/92 e s.m.i.)	5
Requisiti di onorabilità (Antimafia)	6
Il preposto alla gestione tecnica nominato dall'impresa può essere:	6
Requisiti Tecnico – Professionali*	7
Precisazione sui titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa:	7
Titolo di studio	7
Titolo di studio ed esperienza professionale.	8
Esperienza professionale: Esercizio dell'attività di autoriparazione per almeno tre anni nell' arco degli ultimi cinque presso imprese operanti nel settore in qualità di:	8
Casi particolari:	8
Revoca del Preposto alla gestione tecnica	9
Conferimento di Procura	9
Nomina (aggiunta) di ulteriore preposto alla gestione tecnica	9
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico preposto alla gestione tecnica	9
Cessazione dell'unico preposto alla gestione tecnica	10
Costi amministrativi:	10
Titoli di studio e qualifiche abilitanti per la legge 122/1992 (elenco indicativo e non esaustivo)	11
Laurea Quinquennale	11
Diplomi Universitari (DU)	11
Diplomi/Lauree univers. triennali	12
Diplomi di istruzione tecnica	12
Diplomi di maturità professionale (5 anni)	12
Diplomi di qualifica professionale (3 anni)	13
Attestati di formazione professionale riconosciuti dall'Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Professionale, legge 21/12/1978 n. 845 + 1 anno	13
Esperienza professionale qualificata abilitante + 3 anni.	13



Novità per l'Attività di Autoriparazione.

Con il D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 (SCIA2), recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124" ri-disciplina alcune modalità di presentazione della documentazione fra le quali l'attività di autoriparazione; mentre il D.A. del 09/11/2017 della Regione Siciliana "Preso d'atto della deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 23 ottobre 2017, con la quale sono stati adottati anche i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate e in materia sanitaria.", pertanto la Camera di Commercio I.A.A. di Palermo ed Enna, dal 15/03/2018 ha modificato il regime amministrativo per l'avvio dell'attività di autoriparazione per la quale occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) per cui le imprese che intendono svolgere le attività di **meccatronica, carrozzeria, gommista** previste dalla L. 122/92 e L. 224/2012, per iscriversi all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese o per aggiungere tali attività a quelle già esercitate, devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività utilizzando l'apposito modello SCIA UNICA O CONDIZIONATA per AUTORIPARATORI agli uffici SUAP del Comune territorialmente competente ([21. modulo autoriparatori_def.pdf](#)).

A tal proposito SI INVITA A CONTATTARE IL SUAP DEL COMUNE DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA.



1. LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE (legge 122/92 e s.m.i.)

(L. 5.2.1992 n. 122 – L. 11.12.2012 n. 224 - D.P.R. 18/04/1994 n. 387 – L. 05/01/1996 n. 25 – L. 26/09/1996 n. 507 – Circolare Ministero industria n. 3286/C del 19/06/1992 – D.M.13/03/1994 n. 358 – D. LGS. 112/98 art. 22 - L. 241/90 art. 19 – D.P.R. 558/99 art.10 – Circolare Ministero industria n. 3502/C del 05/12/2000)

Le imprese che intendono svolgere le attività riguardanti l'autoriparazione previste dalla legge 122/92, per iscriversi all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese o per aggiungere tali attività a quelle già esercitate, devono presentare una denuncia d'inizio attività **AUTORIPARATORI** con cui denunciano il possesso dei relativi requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge 122/92, da presentarsi unitamente alla domanda d'iscrizione o denuncia di modifica.

Per imprese di autoriparazione s'intendono tutte le imprese che svolgono l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

In base all'art. 1 della legge n. 122 del 1992 e s.m.i. l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- **MECCATRONICA**
- **CARROZZERIA**
- **GOMMISTA**

ATTENZIONE: Non sono più previste iscrizioni parziali per "meccanica e motoristica" o "elettrauto"

Rientrano nell'attività di autoriparazione:

- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi;
- gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale;
- le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli, autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (c.d. officina interna). Quindi se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscriversi nel R.E.A. il preposto alla gestione tecnica che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.
- Rientrano altresì, anche se marginali, nella tipologia di interventi soggetti all'applicazione della Legge n. 122/1992, le installazioni fisse all'interno e all'esterno dell'abitacolo (anche ai fini della sua sicurezza) e collegamenti fissi con l'impianto elettrico dei veicoli medesimi (es. installazione apparecchiature ricetrasmittenti su autoveicoli) - Parere Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 52372 del 31 marzo 2014.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione:

- le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
- le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc...
- l'attività di coibentazione su automezzi ancora da immatricolare, mentre occorre l'abilitazione per la carrozzeria per gli automezzi già immatricolati.



- l'attività di costruzione veicoli speciali e quella di costruzione di autocarrozzeria (circolare MAP 18.11.2005 nr. 6649).
- l'attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici, in quanto non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose (circolare MAP 24.11.2006).

Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione effettivamente esercitata. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

Requisiti di onorabilità (Antimafia)

Il 13/02/2013 è entrato in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al D.Lgs. n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al D.Lgs. n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67, nei confronti dei soggetti individuati nell'art. 85 del Codice antimafia. Il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel Mod. 21 che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia; contestualmente indicano anche gli eventuali nominativi dei soggetti che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, rientrano fra i soggetti individuati nell'articolo 85 del Codice antimafia e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia

L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali viene effettuato sia per le imprese artigiane che per quelle iscritte al Registro Imprese, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia.

Il preposto alla gestione tecnica nominato dall'impresa può essere:

IMPRESE ARTIGIANE	IMPRESE NON ARTIGIANE
<ul style="list-style-type: none">• titolare• socio partecipante	<ul style="list-style-type: none">• titolare• socio lavoratore di s.n.c. o s.a.s.• dipendente full-time• collaboratore familiare• amministratore• procura institoria

- Per ogni **Unità locale sede di officina** è necessaria la nomina di un Preposto alla gestione tecnica in possesso dei suddetti requisiti.
- È possibile essere **Preposto alla gestione tecnica in una sola officina in tutto il territorio nazionale**.
- Qualora il titolare o socio partecipante sia già abilitato per una o più sezioni e volesse iniziare un'attività secondaria riconducibile alle altre sezioni, è possibile iscrivere all'Albo delle Imprese artigiane come Preposto alla gestione tecnica anche un dipendente o un collaboratore familiare.
- Qualora una ditta individuale o società artigiana già abilitata apra un'Unità locale con un Preposto alla gestione tecnica dipendente o collaboratore familiare, l'iscrizione dell'UL va inviata telematicamente al Registro delle Imprese.



Il preposto alla gestione tecnica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI PERSONALI: essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, purché siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;

REQUISITI MORALI: non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione di interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati è prevista una pena detentiva (arresto, reclusione, ergastolo).

AVVERTENZA: considerata la delicatezza e la complessità della materia in questione, si sconsiglia l'utilizzo di tale autocertificazione in caso di dubbio. Si precisa che i reati elencati sono superati dalla riabilitazione ottenuta e dall'eventuale sospensione condizionale della pena accordata (art. 166 c.p.); il carattere ostativo del reato è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 c.p.p. – salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 c.p.p.) e di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario giudiziale.

Requisiti Tecnico – Professionali*

** I cittadini che sono in possesso di titoli professionali acquisiti in paesi extracomunitari o in paesi appartenenti all'Unione Europea devono preventivamente attivare la **procedura di riconoscimento del titolo** in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La domanda deve essere presentata unitamente alla documentazione relativa ai titoli da riconoscere e deve indicare l'attività in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento.*

Precisazione sui titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa:

I titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio in quanto non sono rilasciati da istituti di istruzione statale o paritarie. Le domande di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta che rilasceranno i relativi diplomi ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 16 aprile 2009 (lettera circolare Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 115431 del 16 giugno 2011).

Titolo di studio

1. Laurea in materia tecnica / Diploma universitario in materia tecnica;
2. Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica. ¹

Allegare la seguente documentazione

- copia del documento d'identità (in corso di validità) del preposto alla gestione tecnica;
- copia della laurea/diploma o certificati rilasciati dagli istituti.

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, copia della denuncia UNILAV.

¹ L'elenco non esaustivo, passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida.



Titolo di studio ed esperienza professionale. ²

1. Corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività.
2. Attestato di promozione al IV anno dell'Ist. Tecn. Ind., ad indirizzo attinente l'attività;

Seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni in qualità di:

- a. titolare/amministratore/socio partecipante;
- b. collaboratore familiare;
- c. dipendente (livello qualificato, secondo quanto disposto dalla L.122/92 art. 7, comma 2, lettera b).

Allegare la seguente documentazione

- copia del documento d'identità (in corso di validità) del preposto alla gestione tecnica;
- copia del titolo o attestato conseguito (vedi guida);
- inoltre, relativamente al periodo dichiarato

se è stato **titolare o socio lavorante o collaboratore familiare**:

- copia della "situazione anagrafica e classificativa" INAIL relativa alla persona;

oppure, se è stato **dipendente**:

- copia: UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego +
- estratto contributivo INPS.

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, copia della denuncia INAIL e UNILAV.

Esperienza professionale: Esercizio dell'attività di autoriparazione per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- a. titolare/amministratore/socio partecipante: lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale
- b. collaboratore familiare: lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale
- c. dipendente full time (qualificato, come disposto dalla L. 122/92 art.7, c. 2, lett. a):
 - CCNL Metalmeccanica/Industria - livelli III, IV, V, V/sup., VI ;
 - CCNL Metalmeccanica/Piccola e Media Industria - livelli III, IV, V;
 - CCNL Metalmeccanica/Artigianato livelli II/bis, III, IV e V;

Relativamente al periodo dichiarato, allegare la seguente documentazione

- copia: UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego +
- estratto contributivo INPS.

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, copia della denuncia INAIL e UNILAV.

Casi particolari:

1. Soggetto già abilitato in quanto preposto alla gestione tecnica di altra impresa per tre anni negli ultimi cinque;
2. Titolare/socio di impresa del settore per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della legge 122/92 (14/12/1994) - legge 25 del 5 gennaio 1996 art. 6;
3. Dipendente full time qualificato tre anni negli ultimi cinque in Impresa/Ente non del settore dotata di officina interna: può richiedere l'abilitazione allegando alla denuncia una

² L'elenco non esaustivo, passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida.



dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro, in ordine alle mansioni svolte ed al livello di specializzazione conseguito.

Revoca del Preposto alla gestione tecnica

E' importante ricordare che se il preposto alla gestione tecnica viene revocato senza sostituzione è obbligatorio cessare anche la relativa attività.

Attenzione - Il preposto alla gestione tecnica non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse. Ai sensi della circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1992, può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di preposto alla gestione tecnica per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione (indicativamente 100 mt.). La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che all'atto della comunicazione dovrà darne esplicita notizia. Sull'argomento si riporta altresì il parere del MiSE, prot. n. 113217 del 09/12/2009, "...omissis... qualora il soggetto interessato è titolare di un'impresa e amministratore di un'altra e che queste ultime svolgono l'attività di autoriparazione presso la stessa sede [officina], sembra doversi ritenere che possano trovare applicazione, per analogia ed in via eccezionale, le indicazioni contenute nella sopra citata circolare ministeriale...omissis ... purché siano comunque salvaguardati i principi cardine della normativa in parola, ovverosia, lo stabile collegamento del preposto alla gestione tecnica con l'impresa e la continuità ed assiduità della sua prestazione, ed inoltre sia verificata la riferibilità delle imprese "coinquiline" al medesimo soggetto."

Il preposto alla gestione tecnica deve avere un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure: titolare; amministratore; socio lavorante; dipendente; collaboratore familiare; procuratore. **Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno o il part-time.**

Conferimento di Procura institoria

Attenzione: la procura institoria dovrà essere presentata telematicamente mediante modello I2 / S2 e comunque prima dell'invio del Mod. 21 al SUAP competente.

Nomina (aggiunta) di ulteriore preposto alla gestione tecnica

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore preposto alla gestione tecnica per la medesima attività, presentando telematicamente, mediante modello I2 / S5 corredato dall'Intercalare P - codice qualifica PTR. Per la nomina (aggiunta) di ulteriore preposto alla gestione tecnica occorre compilare correttamente il modello telematico Intercalare P, tenendo conto delle seguenti istruzioni:

codice qualifica PTR;

- data inizio rapporto: quella di spedizione/protocollazione della pratica telematica;
- abilitazione professionale: indicare la/le corrispondente/i sezione/i dell'autoriparazione.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico preposto alla gestione tecnica

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico preposto alla gestione tecnica, presentando telematicamente, mediante modello I2 / S5 corredato da n. 2 Intercalare P contenente: uno Intercalare P per la cessazione del precedente preposto alla gestione tecnica ed un secondo Intercalare P per la nomina del nuovo. Per la nomina del nuovo preposto alla gestione tecnica occorre compilare correttamente il modello telematico Intercalare P, tenendo conto delle seguenti istruzioni:

codice qualifica PTR;

- data inizio rapporto: quella di spedizione/protocollazione della pratica telematica;
- abilitazione professionale: indicare la/le corrispondente/i sezione/i dell'autoriparazione.



(Attenzione: se la data di cessazione del precedente RTC non coincide con quella di spedizione della pratica, il Registro Imprese, d'ufficio, provvederà ad apporre sulla certificazione camerale, per il periodo corrispondente, la sospensione dell'attività)

Cessazione dell'unico preposto alla gestione tecnica

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa nel comunicare la cessazione dell'unico preposto alla gestione tecnica, presentando telematicamente, mediante modello I2 / S5 corredato dall'Intercalare P di cessazione, contestualmente dovrà comunicare altresì la cessazione dell'attività ad esso collegate.

Ricapitolando:

Per inizio attività e per comunicazione di nuovo/sostituzione/cessazione Preposto alla gestione tecnica:

- 21. modulo_autoriparatori_def.pdf (SCIA CONDIZIONATA) al SUAP dove ha sede l'attività + ricevuta di protocollo SUAP + "Scheda anagrafica" SUAP + documentazione comprovanti i requisiti (immedesimazione/tecnico-professionali).

Costi amministrativi:

Si riportano gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione al **Registro Imprese**.

ISCRIZIONE o INIZIO di ATTIVITA'

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società persone, di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone, di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale INATTIVA		€ 9,00	

Si riportano gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione all'**Artigianato**.

ISCRIZIONE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 15,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale INATTIVA		€ 9,00	

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50

I diritti di segreteria devono essere versati mediante cassa automatica.



Titoli di studio e qualifiche abilitanti per la legge 122/1992 (elenco indicativo e non esaustivo)

Laurea Quinquennale

Le lauree in Ingegneria, Architettura e Fisica conseguite con il vecchio ordinamento, abilitano a tutte le sezioni; così come le "nuove" lauree quinquennali (specialistiche e magistrali) sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 09/07/2009, alle "precedenti", cioè conseguite con il vecchio ordinamento.

Lauree quinquennali "vecchio ordinamento"	Meccatronica	Gommista	Carrozzeria
Ingegneria ³	X	X	X
Fisica	X	X	X
Chimica industriale		X	

Lauree specialistiche quinquennali ex D.M. n. 509/99	Meccatronica	Gommista	Carrozzeria
20/s fisica	X	X	X
25/s ingegneria aerospaziale ed astronautica	X	X	X
27/s ingegneria chimica	X	X	X
29/s ingegneria dell'automazione	X	X	X
31/s ingegneria elettrica	X	X	X
32/s ingegneria elettronica	X	X	X
36/s ingegneria meccanica	X	X	X
50/s modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	X	X	X
66/s scienza dell'universo	X	X	X

Lauree magistrali quinquennali ex D.M. n. 270/04	Meccatronica	Gommista	Carrozzeria
LM-17 fisica	X	X	X
LM-20 ingegneria aerospaziale ed astronautica	X	X	X
LM-22 ingegneria chimica	X	X	X
LM-25 ingegneria dell'automazione	X	X	X
LM-26 ingegneria della sicurezza	X	X	X
LM-28 ingegneria elettrica	X	X	X
LM-29 ingegneria elettronica	X	X	X
LM-33 ingegneria meccanica	X	X	X
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	X	X	X
LM-58 scienza dell'universo	X	X	X

Diplomi Universitari (DU)

Conseguiti con il vecchio ordinamento, sono di durata non superiore a tre anni, essi hanno avuto lo scopo di fornire agli studenti una preparazione più pratica, volta ad un più facile inserimento nel mondo del lavoro, con adeguate conoscenze tecniche, operative e metodologiche, orientate al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali, nonché un adeguamento al sistema scolastico europeo.

³ Sono ritenute abilitanti le lauree in ingegneria: meccanica, aeronautica, chimica, elettrica ed elettronica. Non è abilitante la laurea in ingegneria civile sezione idraulica (parere CUN 09/05/2007 prot. 762)



Diplomi/Lauree univers. triennali

	Meccatronica	Gommista	Carrozzeria
Ingegneria meccanica	X	X	X
Ingegneria elettrica	X		
Ingegneria elettronica	X		
Ingegneria gestionale	X		

Diplomi di istruzione tecnica

Diplomi tecnici industriali (Periti industriali)	Meccatronica	Gommista	Carrozzeria
Elettrotecnica	X		
Elettrotecnico ed automazione	X		
Elettronica industriale	X		
Elettronica e telecomunicazioni	X		
Perito chimico	X	X	X
Costruzioni aeronautiche	X	X	X
Industria metalmeccanica	X	X	X
Industria meccanica	X	X	X
Industria navalmeccanica	X	X	X
Meccanica	X	X	X
Meccanica e Meccatronica	X	X	X
Meccanica di precisione	X	X	X
Termotecnica	X	X	X
Perito industr. sperim. ERGON	X	X	X
Perito industr. sperim. AMBRA	X		
Perito agrario (solo su macchine agrarie)	X		
Diplomi tecnici industriali Nautici			
Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili (Ufficiale di macchine)	X	X	X
Aspirante al comando di navi mercantili (Ufficiale di coperta)	X	X	X
Conduzione di apparati e impianti marittimi	X		
Trasporti e logistica	X	X	X
Manutenzione e mezzi di trasporto	X	X	X
Operatore meccanico	X	X	X

Diplomi di maturità professionale (5 anni)

Diplomi di maturità professionale	Meccatronica	Gommista	Carrozzeria
Elettricista installatore ed elettromeccanico	X		
Tecnico delle industrie elettriche e/o elettroniche	X		
Tecnico delle industrie chimiche	X	X	X
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
Tecnico dei sistemi energetici	X	X	X
Tecnico delle industrie meccaniche	X	X	X



Tecnico riparazione di veicoli a motore	X	X	X
Tecnico chimico biologico		X	X
Manutenzione e assistenza tecnica (curvatura sistemi energetici)	X	X	
Manutenzione e mezzi di trasporto	X	X	X
Operatore meccanico	X	X	X

Diplomi di qualifica professionale (3 anni)

Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A.	Meccatronica	Gommista	Carrozzeria
Meccanico riparatore di automezzi	X	X	X
Manutenzione e mezzi di trasporto	X		
Operatore meccanico / termico	X	X	X
Meccanico operatore agricolo (solo su macchine agrarie)	X		
Operatore elettrico / elettronico	X		
Operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore.	X	X	X

Attestati di formazione professionale riconosciuti dall'Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Professionale, legge 21/12/1978 n. 845 + 1 anno

Per le attività attinenti gli attestati di qualifica professionale si ricorda che è necessario 1 anno di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore già abilitata per le medesime attività.

Attestati di formazione professionale	Meccatronica	Gommista	Carrozzeria
Autoriparatore	X	X	X
Meccanico	X	X	
Carrozziere			X

Esperienza professionale qualificata abilitante + 3 anni.

Sono necessari 3 anni alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Tipo di esperienza professionale qualificata	Meccatronica	Gommista	Carrozzeria
Collaudatore di veicoli	X	X	X
Tecnico meccanico	X	X	X
Meccanico di veicoli a motore	X		
Elettrauto	X		
Autronico	X		
Carrozziere			X
Gommista - Vulcanizzatore		X	